



LA COSTITUZIONE ITALIANA

Versione prima e dopo la riforma 2016

La riforma approvata dal Parlamento e soggetta a referendum confermativo ha modificato la Costituzione nella seconda parte, quella che riguarda l'Ordinamento della Repubblica così come si evince dai grafici sotto riportati che evidenziano in **verde** gli articoli invariati, in **giallo** quelli soggetti a variazione formale per effetto di nuove disposizioni previsti in altri articoli (*esempi: a) l'art. 114 – compreso nella barra rossa – abolisce le Province e il successivo art. 132 – compreso nella barra gialla – provvede a eliminare la parola “Province” dal testo; b) l'art. 57 – compreso nella barra rossa – cambia natura e funzioni al Senato e il successivo art. 60 - compreso nella barra gialla - recepisce tali cambiamenti eliminando la parola “Senato” dal testo*).
Gli articoli che registrano la presenza simultanea di parti invariate e di parti modificate (anche conseguenti) sono stati compresi nella barra **rossa**.

In particolare le barra **rosse** si riferiscono, nei vari titoli, a:

Parlamento

Camera

Gestisce il rapporto fiduciario con il Governo controllandone l'operato; determina gli indirizzi politici, esercita tutta la funzione legislativa.

Senato

Esercita funzioni di raccordo tra Enti locali, Stato e Unione Europea; svolge, in generale, un ruolo di consulenza legislativa verso la Camera, avendo la facoltà di proporre disegni di legge o modifiche alle leggi, mentre ha specifica competenza legislativa (*esercitata insieme alla Camera*) in materia di revisione costituzionale, referendum popolari e altre forme di consultazione popolare, legislazione elettorale, legislazione riguardante gli Enti locali, ratifica dei trattati relativi all'appartenenza alla UE, elezione del Presidente della Repubblica e i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Passa a 95 membri eletti tra i Consiglieri regionali e i Sindaci con metodo proporzionale con un minimo di 2 per Regione (*precedentemente erano 315*) con mandato, per ogni componente, corrispondente a quello dell'Ente locale di provenienza. Confermata la facoltà del Presidente della Repubblica di nominare 5 senatori, che restano in carica per 7 anni (*precedentemente la nomina era a vita*). Confermato che gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita, salvo rinuncia. Non è prevista alcuna indennità “aggiuntiva”, solo rimborsi spese.

Inoltre ...

... è introdotto il referendum propositivo di indirizzo e un ulteriore quorum per il referendum abrogativo: in presenza di 800.000 firma raccolte sarà sufficiente raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

150.000 cittadini (*prima erano 50.000*) possono presentare progetti di legge redatti in articoli. Previsto l'obbligo di esame di tali progetti entro tempi che verranno stabiliti dai successivi regolamenti.

Presidente della Repubblica

E' eletto dal Parlamento (Camera e Senato). Per l'elezione sono necessari i 2/3 dell'assemblea per i primi tre scrutini, i 3/5 dell'assemblea dal quarto al sesto scrutinio, i 3/5 dei votanti a partire dal settimo scrutinio. La funzione di supplenza del Capo dello Stato passa dal Presidente del Senato a quello della Camera, il quale, nell'evenienza è supplito alla Camera dal presidente del Senato.

Governo

È abolito il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).



Enti Locali

Sono abolite le Province e sono ridefinite le competenze dello Stato e delle Regioni, superando il concetto di “legislazione concorrente”.

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, su ricorso di almeno un quarto dei deputati o di un terzo dei senatori, potrà esprimere un giudizio preventivo di costituzionalità sulla legge elettorale.

I 5 giudici costituzionali, di competenza del Parlamento, sono eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato.



La Costituzione - Effetti della riforma sui Titoli della Carta

